

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3602 del 12/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014) per l'impianto ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3761 del 12/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dodici LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014) per l'impianto ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014) ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – *SOFTER COLOR S.R.L. con sede legale e impianto in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 88 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 76085/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.*” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 34158 del 24/04/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 23/02/2018, acquisita al Prot. Com.le 16635 e da Arpae al PGFC/2018/3091, come successivamente integrata in data 05/03/2018 con Nota acquisita da Arpae al PGFC/2018/3603 da **SOFTER COLOR S.R.L.** nella persona di Fabbri Adriano, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Forlì (FC), Via Golfarelli n. 88 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 24779 del 21/03/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/4586, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 13/04/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al PGFC/2018/5921;

Dato atto che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 61599 del 12/07/2018 acquisita da Arpae al PGFC/2018/11179 il Responsabile di P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto che“ *Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA ing. Lombardi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Golfarelli, 88 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59;*

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 11/07/2018, ove è specificato in particolare quanto segue: “(...) **Dato atto** che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:
Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1163 del 17/04/14 prot. n. 41570, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/04/14 P.G.N. 34158;
(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014) ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SOFTER COLOR S.R.L. con sede legale e impianto in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 88 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 76085/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 34158 del 24/04/2014, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del rioridino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”;

Richiamata la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il sottoscritto ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014)** ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SOFTER COLOR S.R.L. con sede legale e impianto in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 88 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 76085/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 34158 del 24/04/2014, **come segue:**

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'AL-

LEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014).
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Milena Lungherini attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014) e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1163 del 17/04/14 prot. n. 41570, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/04/14 P.G.N. 34158.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto:

- l'eliminazione della emissione E3 "Miscelatore coloranti alimentari", i cui effluenti verranno convogliati alla emissione esistente E2;
- l'inserimento alla emissione esistente E2 "Miscelatori coloranti industriali" degli effluenti derivanti da nuovi miscelatori, e da quelli precedentemente convogliati alla ex emissione E3 come sopra specificato, con conseguente aumento della portata dagli attuali 7.920 Nmc/h a 12.000 Nmc/h, e sostituzione dell'impianto di abbattimento a cartucce con un filtro a maniche;
- l'installazione delle nuove emissioni E8 ed E9 derivanti dagli sfiati, posti sotto guardia idraulica, di due serbatoi esterni per il deposito rispettivamente di acido acetico e del prodotto finito (colorante liquido per cartone) contenente fino al 30% di acido acetico.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con nota PGFC/2018/4590 del 21/03/2018, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica istruttoria relativamente alle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Forlì, nel rispetto di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PGFC/2018/10516 del 02/07/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

EMISSIONE E2 - MISCELATORI COLORANTI INDUSTRIALI E ALIMENTARI - Installazione di nuovi miscelatori, adeguamento impianto di aspirazione e filtrazione polveri con nuove linee a servizio miscelatori esistenti e nuovi e locale miscelatori per coloranti alimentari (ex E3). A fronte di ciò, è stata inoltrata la richiesta di incremento della portata massima autorizzata e l'installazione di un nuovo filtro a maniche in luogo del filtro a cartucce precedentemente installato. Eliminazione dell'Emissione E3 (polveri alimentari) e suo convogliamento in E2 mediante collegamento dell'aspirazione a servizio della lavorazione all'impianto potenziato di cui al punto precedente. In relazione ai Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e alla DGR 2236 e smi per il punto emissivo E2, si fa riferimento alle stesse considerazioni già fatte nel corso della discussione della precedente AUA per l'identificazione dei limiti di emissione. Pertanto, in base all'interpretazione regionale dell'Allegato 4.10 della DGR 2236/2010 e smi (prot. PG 2014/116890 del 14/4/2014), interpretazione che escludeva l'applicabilità del punto stesso della DGR, si riconferma per l'emissione E2 il limite di emissione pari a 10 mg/Nmc per il parametro polveri. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione;

- eseguire il controllo settimanale del pressostato differenziale e l'annotazione della data di verifica su apposito registro.

EMISSIONI E8 ED E9 NUOVI SERBATOI ESTERNI - Saranno installati n. 2 serbatoi da 25 m³ circa cadauno dotati di guardia idraulica sullo sfiato e valvola di "respirazione". Il primo serbatoio verrà utilizzato per lo stoccaggio di acido acetico, mentre il secondo raccoglierà il prodotto finito (colorante liquido per cartone) contenente fino al 30% di acido acetico. Il carico dei serbatoi avviene da autocisterne o da impianto attraverso pompe dedicate. I serbatoi sono dotati di doppia camera con rilevatore di perdite. Le emissioni sono legate alle fasi di carico dei serbatoi per la fuoriuscita dell'aria spiazzata dal prodotto liquido inserito. La portata di emissione sarà corrispondente alla portata della pompa di carico, mediamente pari a 30 mc/h. La "respirazione" del serbatoio dovuta alle escursioni termiche può produrre, in caso di sovrappressione superiore al livello idrostatico, una emissione minima comunque sotto guardia idraulica. Trattandosi di Acido Acetico la guardia idraulica sarà alcalina. Si prevede la verifica periodica del pH della soluzione di guardia con registrazione e correzione al bisogno. Dal punto di vista normativo si fa riferimento al punto 6.1 della parte II dell'allegato V degli allegati alla parte Quinta del Dlgs 152/06. Nel caso specifico vengono normate le emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide. Gli sfiati, se non asserviti a emissioni esclusivamente adibite all'igiene delle lavorazioni solo per esigenze microclimatiche, sono stati esclusi dalla deroga di cui all'articolo 271 comma V (ultima modifica del Dlgs 152/06). Pertanto, vista la limitata portata emissiva, dette emissioni possono essere autorizzate formalmente senza limiti di emissione ma con la prescrizione di mantenere in perfetta efficienza la guardia idraulica con interventi di controllo che dovranno essere annotati su apposito registro. Tali verifiche sulle guardie idrauliche dovranno pertanto valutare il pH della soluzione di assorbimento oltre al reintegro della stessa se necessario. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire il controllo settimanale del pH del liquido di assorbimento nella guardia idraulica e suo eventuale reintegro oltre all'annotazione della data di verifica su apposito registro.

SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE - L'azienda ha dichiarato che le sostanze pericolose classificate H351 e H341 vengono esclusivamente commercializzate e non miscelate o sottoposte ad altra lavorazione diretta sulle stesse.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO - L'emissione E2 è dotata di un sistema di abbattimento costituito da filtro a maniche (pulizia automatica con aria compressa in controlavaggio) e pressostato differenziale. Le misure di velocità di filtrazione risultano consone con quanto previsto nelle caratteristiche dei mezzi filtranti indicati al punto 3.2.1 dei criteri CRIAER. Sui due serbatoi esterni, contenenti acido acetico e colorante liquido per cartone, sono installate guardie idrauliche con soluzione basica per l'abbattimento dell'eventuale emissione derivante da sovrappressioni o spostamento dell'aria durante il carico.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 24/04/14 P.G.N. 34158, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 23/02/2018 P.G.N. 16635, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E4 – LABORATORIO QUALITA'

proveniente da impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N.E5 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO (95,3 kW a metano)

EMISSIONE N.E6 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO (34,8 kW a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di commercializzazione e miscelazione coloranti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E2 – MISCELATORI COLORANTI INDUSTRIALI E ALIMENTARI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8,3	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. E7 – PREPARAZIONE COLORANTI LIQUIDI

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8,8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. E8 – SFIATO SERBATOIO D1 – Acido acetico

Portata massima	80	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	0,5	h/g

EMISSIONE N. E9 – SFIATO SERBATOIO D2 - Prodotto finito (colorante liquido per cartone)

Portata massima	80	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	0,5	h/g

2. Relativamente agli sfiati dei serbatoi D1 e D2 di cui alle emissioni E8 ed E9, la Ditta dovrà eseguire il controllo settimanale del pH del liquido di assorbimento nella guardia idraulica, che dovrà essere mantenuta in efficienza, e provvedere al suo eventuale reintegro. La data di effettuazione di tali interventi di controllo dovrà essere annotata sul registro di cui al successivo punto 10.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2, e alle nuove emissioni E8 ed E9** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2, e alle nuove emissioni E8 ed E9**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della emissioni E7 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Il monitoraggio periodico annuale alla **emissione E2** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 10. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno:
 - essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e relativi ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno

indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali e gli eventuali reintegri effettuate alle guardie idrauliche dei serbatoi di cui alle **emissioni E8 ed E9**, così come richiesto al precedente punto 2;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E2**, così come richiesto al precedente punto 9.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.